Lucia Di Cintio

Lex Dei e P.Tjäder 34: Le fonti religiose nella tradizione germanica antica

Sommario: 1. La struttura del Breviario alariciano e *Lex Dei.* 2. Ontologia di Cristo e *Collatio.* 3. Leggi germaniche e fonti religiose. 4. La tradizione della *Lex Dei* e la *scientia iuris*

1. La struttura del Breviario alariciano e *Lex Dei*

In precedenza[1], si è avuto modo di stabilire una corrispondenza tra leggi romano-germaniche e precetti appartenenti sia alla tradizione cristiana, sia ebraica.

Tali connessioni sono affatto evidenti nella *Lex Dei*, considerata, dai più, un testo di comparazione tra diritto mosaico e diritto romano, di autore incerto, identificato in un ebreo o in un cristiano[2].

---

[1] Mi riferisco a Di Cintio 2020, pp. 113-130.

[2] La *Lex Dei*, per molti versi, resta ancor oggi un mistero, nonostante le numerose ipotesi sulla natura, datazione e sull'autore. Volterra 1930, rist. 1999, p. 242 ritiene che l'autore della *Lex Dei* sarebbe stato un ebreo. Verso tale direzione lo studioso valuta la mancanza di riferimenti ai Vangeli o alla letteratura cristiana. Inoltre, diverse cifre stilistiche ed espressive lasciano credere a Volterra che l'ignoto autore non avesse usato la versione della *Vulgata* di Girolamo, ma quella antecedente dei 'Settanta'. Pertanto, la *Collatio* andrebbe collocata tra il 302 e il 324. Altra teoria, collegata in parte a questa di Volterra, che ha inciso in modo significativo nella storia ricostruttiva della *Lex Dei*, è attribuibile a Rabello 1966, pp. 177-180; Id. 1967, pp. 339-349, che trova sviluppi anche in Pugliese 1995, 161.4, per il quale l'opera va datata tra il 294 e il 313. Rabello trova dirimente l'uso del latino non esatto e della *Vetus Latina*, elementi, questi, che lo inducono a ipotizzare che la piccola compilazione fosse stata redatta a Roma da un ebreo, in un particolare contesto storico per cui le comunità ebraiche dovevano essere in qualche modo legittimate all'interno dell'impero romano; pertanto, la *Collatio* sarebbe stata concepita proprio con lo scopo di enfatizzare la non dissonanza tra diritto ebraico e diritto romano, favorendo l'integrazione degli ebrei. Anche per quel che concerne la datazione, non manca una varietà di teorie. Altrettanto, non mi pare probante, ai fini della datazione, la mancanza di riferimento ai Digesta di Giustiniano, in quanto nelle opere normative dell'Occidente Tardo Antico, non bizantino, essi non si trovano citati in modo esplicito. Lo stesso Volterra 1983, pp. 214-215, nel prosieguo dei suoi studi sul tema, pone l'accento sul fatto che Isidoro di Siviglia, nelle sue *Etymologiae*, apparendogli «inspiegabile che S. Isidoro menzioni…, quale ultima legislazione a lui nota quella di Teodosio senza accennare alle numerose opere redatte durante la sua esistenza (570-636) e alla compilazione giustinianea, la quale era stata ultimata nel 534». Il dato si può collegare a quanto qui sostenuto circa la diversa ideologia alla base delle legislazioni barbariche e il rifiuto, a sfondo anche politico, delle opere di un imperatore che i Goti non riconoscevano più come il loro. Come ho avuto modo di argomentare in precedenza, il diritto romano, nelle leggi o negli atti normativi barbarici, posteriori a Giustiniano, nell'Occidente germanizzato, è indicato semplicemente, di consueto, come *Romana lex*, un'espressione generica in cui confluiscono diverse fonti. Così sono denominate *Romana lex*, allo stesso modo, *l'Interpretatio Visigothorum*, il *Codex Theodosianus*, o come '*lex antiqua*', persino, la stessa *Lex Visigothorum*. Basti guardare anche alla *Lex Romana Utinensis*, o agli atti, di svariata natura, anche se molti, com'è noto, spuri, tramandati nella Patrologia Latina, per avere una idea di tale omissione. Questo *modus citandi* sarebbe segno di una storia delle idee diversa in Occidente rispetto all'Oriente, poiché per i re di stirpe ger-

Nell'opera si segue uno schema predefinito, per cui si menziona dapprima la norma biblica, in successione quella romana. Si è cercato di argomentare[3], a tal proposito, come tale ordine possa non essere frutto di una scelta meramente espositiva, bensì di una sequenza sottesa a una *ratio* precisa che trova la sua espressione proprio all'interno della *Collatio*, specificatamente in 7,1,1:

Quod si Duodecim Tabularum nocturnum furem autem si se aut telo difendere, interdici iubent. Scitote iurisconsulti, quia Moises primus hoc statuit, sicut lectio manifestat.

In questo caso la legge romana è menzionata in prima battuta, contrariamente alla sequenza solita; tuttavia, essa è funzionale alla successiva proposizione, che si apre con un imperativo, *scitote*, il cui valore esortativo rafforza, enfatizzandola, la causale che esprime il senso di priorità della legge mosaica. L'autore non indica in modo diretto una superiorità dell'ordinamento più antico, ma la sottende, in modo implicito, attraverso la logica del periodo in cui il diritto romano risulta un rifacimento di quello mosaico.

Così in Coll 7,1,1 si sviluppa una duplice eccezione, ossia l'ordine delle citazioni è invertito e la norma circa il furto non risulta estrapolata da alcuna raccolta che la contenesse, ma è citata in modo diretto. A tal proposito, si può ipotizzare che proprio il richiamo alla norma decenvirale sia alla base dell'ammonimento. Essa, infatti, costituisce, come noto, la legge fondamentale per il diritto privato romano e in ciò, può essere comparata alle analoghe norme fondamentali per i cristiani ma anche per gli ebrei, ossia le leggi mosaiche. È possibile, così, che alla luce di tali analogie, l'autore della *Collatio Legum* abbia ritenuto che le due *leges* rappresentassero elementi non solo fondamentali, ma anche omogenei ai fini di un paragone che si incentrasse, non sulla singola disposizione, bensì sull'importanza dei sistemi giuridici a cui esse inevitabilmente rinviano.

Simili caratteristiche e simili conclusioni possono essere individuate anche nel caso di Coll 5,3: '*Hoc quidem iuris est: mentem tamen legis Moisi imperatoris Theodosii constitutio ad plenum secuta cognoscitur*' che precede, introducendoli, due frammenti di una costituzione di Teodosio I del 390, in Coll 5,3,1 e Coll 5,3,2. Invero, questa non è l'unica costituzione imperiale, presente nella *Lex Dei*, ma le altre norme sono tratte dai Codici Gregoriano[4] ed Ermogeniano[5]

manica era immediato il collegamento con il modello normativo ad essi più vicino, sia temporalmente sia ideologicamente, e questo modello coincideva con la *Lex Romana Visigothorum*, non con l'opera di Giustiniano. Questo dato traccia un solco entro cui inserire anche la *Collatio*, come si vedrà a breve.

[3] Cfr. nt.1.

[4] Herm., *sub titulo de nuptiis*, 6,5,1 Dio.

[5] *Hanc quoque constitutionem Gregorianus titulo …* (a. 287).

e contengono una sorta di *inscriptio* recante, non solo il nome dell'imperatore, ma anche della raccolta da cui provengono; analogamente i frammenti giurisprudenziali recano la specificazione delle fonti da cui sono stati estrapolati. Inoltre, proprio in quanto il divieto di Teodosio I è omesso nelle edizioni a noi pervenute del *Codex Theodosianus*, nonché nella *Lex Romana Visigothorum*, esso non può essere utile ai fini di una datazione, almeno come *dies ante quem*, della *Collatio*, ma si può assumere che essa sia stesa almeno a partire dagli inizi del V secolo, o fine del IV.

Rispetto al caso precedente, in Coll 5,3,2, si confronta la legge mosaica con una norma romana, evidenziandosi, ancora una volta, che la *Lex* imperiale segue, ricalcandola, la norma mosaica, di cui, sebbene se ne ammetta il valore non giuridico essendo legata al *ius* da un *tamen* avversativo, tuttavia se ne evidenzia la medesima *mens*. Leggendo in sinossi entrambe le comparazioni, si deduce che sia la legge della XII tavole sia la costituzione di Teodosio sono subordinate, per tempo e per autorevolezza, alla legge mosaica, 'divina'. Vi è poi un secondo fattore, a motivazione della particolare collocazione degli enunciati generali, che accomuna entrambe le norme romane, differenziandole al contempo dalle altre, e consiste nel fatto che esse sono le uniche citate in modo diretto. Le altre, infatti, sono estrapolate, a loro volta, da raccolte private, Codici Ermogeniano e Gregoriano, o da opere di giuristi, rivestono, in tal modo, natura privatistica, le XII tavole e la Costituzione di Teodosio sono menzionate in modo diretto, non sono mediate da altre fonti private, in Coll 7,1,1 e in Coll 5,3. Inoltre, appaiono le uniche in cui è svolta, oltre alla comparazione, anche una sorta di ordine gerarchico tra legge mosaica e legge romana.

Su tali considerazioni si innesta un'ulteriore riflessione: la tipologia di norme, sia in forma di *regulae*, sia in forma di leggi, o i frammenti di esse, contenute nella *Collatio* corrisponde a quella contenuta nella *Lex Romana Visigothorum*, ove le norme sono ripartite in *leges* e *iura*[6]. Così, ci si può chiedere se anche la *Lex Dei* sia sottesa a tale *ratio* classificatoria. Tra gli *iura* sono elencati il Codice Gregoriano, il Codice Ermogeniano e le *Pauli Sententiae*; le *leges* comprendono, invece, le costituzioni del Codice Teodosiano. Nel Breviario, il Codice Ermogeniano e Gregoriano sono inseriti tra gli *iura*, in quanto di derivazione privata, mentre il *Codex Theodosianus*, essendo di origine imperiale, è valutato esso stesso *lex*. Da questo stesso criterio, di tipo soggettivo in quanto collocato sulla fonte della norma, deriva che anche le leggi decenvirali debbano essere classificate tra le *leges*. Dunque, alla luce delle similarità ripercorse, si può assumere che anche così come si ricalcano le materie citate nel Breviario, allo stesso modo ne siano seguiti l'organizzazione e i criteri. Seguendo tale ragionamento, la Legge delle XII Tavole avrebbe conservato il suo

[6] Cfr. Di Cintio 2013; 2016; 2019.

carattere di *lex* agli occhi del collazionatore, al pari della costituzione di Teodosio, perché non filtrata attraverso raccolte private. D'altro canto, una simmetria a tale logica, ragionando *e contrario*, si potrebbe ravvisare in Giustiniano per cui gli *iura*, una volta inseriti in un'opera come il Digesto, sarebbero assurti essi stessi a norme[7].

Altresì, occorre valutare in modo specifico anche l'ulteriore corrispondenza tra *Lex Dei* e Breviario, consistente nel rispetto sostanziale della Legge delle Citazioni[8], dal momento in cui essa è stata tramandata proprio dalla *Lex*

---

[7] Eloquente, in tale senso, Vacca 2012, pp. 10-11: «La raccolta giustinianea, cristallizza[va] il prodotto della *interpretatio* in un insieme di *iura* da utilizzarsi come fonti normative promulgate come leggi dallo stesso Imperatore, che ne vietava l'Interpretazione …».

[8] Sul punto cfr. Di Cintio 2021, pp. 59-80: «La valutazione dottrinaria complessiva, circa la *ratio* alla base della costituzione, tendenzialmente oscilla tra l'idea per cui in CTh 1,4,3 si possa individuare un tentativo di creare un sistema, e l'opinione per cui si vogliano dettare delle direttive a uso pratico dei processi. De Visscher 1931, p. 70, ritiene che la norma non avrebbe imposto un limite, ma avrebbe rispecchiato la prassi. La prima ipotesi è connessa con l'impianto teorico in base al quale la legge, pur emanata in Occidente, sarebbe rientrata nel progetto atto a delineare un sistema legale di impronta assolutizzante dell'imperatore di Oriente. In tale direzione, di recente, Purpura 2010, pp. 163-169. Non di meno, in CTh 1,4,3, non sembra possa individuarsi quello che può definirsi 'sistema', per diverse ragioni. La prima, a cui già si è accennato, consiste nel fatto che quella posta da Valentiniano è una elencazione aperta, non esaustiva, consentendo, di fatto, di citare un numero di giuristi non ben definito. Ai fini della configurazione di un impianto teorico concluso, manca anche un criterio univoco e chiaro nella scelta delle opere utilizzabili; esse, infatti, nella costituzione, sono svariate, – pareri, commenti, trattati – e il numero dei giuristi non è delimitato con esattezza. La costituzione avrebbe rivestito il fine di regolamentare alcuni aspetti della procedura giudiziaria, tra cui la razionalizzazione dell'uso degli scritti giurisprudenziali. Ciò potrebbe spiegare anche la mancanza di una compiutezza dogmatica, poiché appunto esulante dalla sua funzione principale. In base a tale ipotesi, attorno a cui ruota la soluzione dei possibili conflitti, in teoria duplice, potendo dipendere sia dalle scelte delle opere, sia dalla *auctoritas*, esplicitamente richiamata dei giuristi, dalla loro esistenza stessa, provata attraverso i vari richiami dei cinque. Infatti, non è da escludere che, nella congerie di opere presumibilmente accumulate nei secoli, si citassero anche nomi di autori irrilevanti o inesistenti. Che il brano fosse incentrato sui soggetti, più che sulla produzione scritta, può essere comprovato dall'inciso '*lectionesque ex omni eius operae recitentur*': 'purchè proveniente dai cinque giureconsulti, possono essere recitate tutte le tipologie di opere'. In tal modo, è apportata una commistione del materiale utilizzabile, a cui va prestata una certa attenzione, poiché essa potrebbe aver avuto delle ricadute pratiche significative. Infatti, il senso degli enunciati giurisprudenziali varia in funzione anche del tipo di contesto; così, ove inseriti in concettualizzazioni generiche, trattati e commentari, tipici della cosiddetta letteratura problematica, essi avrebbero rivestito una funzione prevalentemente retorica, enfatica; peraltro anche lo stesso termine *sententia*, citato nella seconda parte, è polisemico, potendo identificare anche delle regole, o semplicemente dei motti con una funzione retorica, descrittiva, non pratica. Senonché, stando alla lettera di CTh 1,4,3, anche questo tipo di scritti avrebbe potuto avere un valore normativo. Pertanto, proprio tale sorta di autorizzazione a recitare indistintamente i lavori dei *prudentes* ripetuti, nel tempo, può considerarsi come uno dei fattori atti ad aver creato alcune ipostatizzazioni caratterizzanti anche il diritto tardo e medievale, in un certo senso legittimate dall'autorità centrale in CTh 1,4,3».

Romana Visigothorum.

Il collegamento tra *Lex Dei* e *Lex Romana Visigothorum* è evidente nella struttura, sia nel rispetto della *Oratio Valentiniani* sia nelle opere citate.

Se lo schema e, in parte, il contenuto rispecchiano il Breviario, proprio nel caso di Coll 5,3,1 e 2: *Non patimur urbem Romam virtutum omnium matrem diutius effeminati in viro pudoris contaminatione foedari et agreste illud a priscis conditoribus robur fracta molliter plebe tenuatum convicium saeculis vel conditorum inrogare vel principum, Orienti karissime ac iucundissime nobis* 2. *Laudanda igitur experientia tua omnes, quibus flagiti usus est virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia nihilque discretum habere cum feminis, occupatos, ut flagitii poscit inmanitas, atque omnibus eductos, pudet dicere, virorum lupanaribus spectante populo flammae vindicibus expiabit, ut universi intellegant sacrosanctum cunctis esse debere hospitium virilis animae nec sine summo supplicio alienum expetisse sexum qui suum turpiter perdidisset*. La norma tratta del divieto di prostituzione maschile è presente anche in CTh 9,7,6, in forma accorciata e corrispondente a Brev 9,4,5: *Omnes, quibus flagitii usus est, virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia (nihil enim discretum videntur habere cum feminis), huius modi scelus spectante populo flammis vindicibus expiabunt. Haec lex interpretatione non indiget*.

Ciò sembrerebbe contrastare con la comunanza della *Lex Dei* ora rilevata rispetto alla *Lex Romana Visigothorum*, in particolare con la versione del *Codex Theodosianus* dalla stessa recepita. In siffatta ottica, la ricezione di un'esposizione più prolissa, rispetto a quella del Breviario, potrebbe essere dovuta al fatto che l'autore della *Lex Dei* avrebbe avuto a modello una delle diverse versioni delle costituzioni diffuse sia in Oriente sia in Occidente[9]; pertanto, non mi sembra che tale differenza possa sottrarre argomenti in favore dell'ipotesi di una redazione della *Collatio* in ambiente germanico. Vi è, altresì, un'ulteriore possibilità, ossia che i redattori del Breviario avessero accorciato la costituzione, sostituendola alla consueta *interpretatio*, alla luce della chiusa, '*Haec lex interpretatione non indiget*'. L'inciso, in questa o in forme simili, è presente in diversi luoghi del Breviario ed è stato oggetto di specifiche indagini dottrinarie[10], in quanto appare dissonante rispetto allo stile espositivo

[9] Sulla tradizione diplomatica, e non, dei manoscritti del Teodosiano, come spiegazione possibile per le diversità tra Interpretationes e testi ufficiali, rinvio a di Cintio 2013. Il problema era già rilevato da Ferrari dalle Spade 1915, pp. 15 ss.; Kipp 1919, pp. 88 ss.; Schule 1922, p. 208. Wieacker 1935, p. 191; e Id. 1963, p. 286, utilizza tale diversità proprio per spiegare alcune differenze tra commenti e costituzioni. In tempi più vicini, la diversità dei manoscritti in uso del Codice Teodosiano è affrontata da Purpura 2003, pp. 653 ss.

[10] Cannata 1962, pp. 18 ss.

delle compilazioni di leggi ufficiali. Negli studi precedenti[11] si è avanzata l'ipotesi che non siano sviste compilatorie, bensì aggiunte chiarificatrici che davano conto di omissioni che sarebbero risultate anomale ove prive di opportuna motivazione. Peraltro, nel *Commonitorium* stesso si impone che la *Lex* dovesse caratterizzarsi per chiarezza, in contrapposizione netta alle leggi romane. Nuovamente, *Collatio Legum* e Breviario collimano, differenziandosi dalle leggi squisitamente romana.

Anche l'assenza di passi del Digesto potrebbe indurre a collocare la *Collatio* nello stesso contesto della *Lex Romana Visigothorum*, ossia gli inizi del VI secolo.

2. Ontologia di Cristo e *Collatio*

Resta da valutare il mancato riferimento ai Sinottici che, come visto, è stato considerato[12] ulteriore prova della presunta ideologia dell'autore, non cristiano. In proposito, si può notare che il riferimento ai Vangeli, anche nelle Codificazioni cristiane, tra tutte quella giustinianea, non ricorre in modo così sovente. È presente in CI 3,1,13,4[13] (a. 530); CI 2,58,2[14] (a. 531); Nov. 112,2 pr.[15] (a. 541), con riguardo al giuramento, nel corso dei processi o di altri procedimenti non giudiziari. Si vedano, ad esempio: Nov. 8[16] (a. 535); CI 6,40,2[17] (a. 531) sul giuramento della vedova che si risposa; Nov. 124.1 (a. 544-545)[18],

---

11 Di Cintio 2019.

12 Volterra 1930, p. 242.

13 *Cum autem eremodicium ventilatur sive pro actore sive pro reo, examinatione sine ullo obstaculo celebretur. cum enim terribiles in medio proponuntur scripturae, litigatoris absentia dei praesentia repletur, nec pertimescat iudex appellationis obstaculum, cum ei, qui contumaciter abesse noscitur...*

14 *Cum et iudices non aliter causas dirimere concessimus nisi sacrosanctis evangeliis propositis et patronos causarum in omni orbe terrarum, qui romano imperio suppositus est, prius iurare et ita perferre causas disposuimus...*

15 *... Si autem dixerit non valere fideiussorem dare, tunc apud iudicem a quo causa examinanda est sanctis propositis evangeliis per sacramentum hoc ipsum adfirmet, et sic iuratoriam cautionem exponat et per eam haec quae superius dicta sunt profiteatur*.

16 *Iusiurandum quod praestatur ab his qui administrationes accipiant. <Coll. II tit.3>. Iuro ego per deum omnipotentem et filium eius unigenitum dominum nostrum Iesum Christum et spiritum sanctum et sanctam gloriosam dei genitricem et semper virginem Mariam et quattuor evangelia, quae in manibus meis teneo, et sanctos archangelos Michael et Gabriel, puram conscientiam germanumque servitium me servaturum sacratissimis nostris dominis Iustiniano et Theodorae coniugi eius occasione traditae mihi ab eorum pietate administrationis...*

17 *Ambiguitates legis iuliae miscellae generali lege tollentes nullum concedimus fieri iuramentum secundum praedictam legem...*

18 *Iubemus igitur, quotiens apud quoscumque iudicantes aut administratores lites aut appellatio-*

la cui trasgressione è sanzionata solo civilmente[19]. Segnatamente, in CI 3,1,13,4, la contumacia è supplita dalla presenza delle 'scritture terribili' che ne garantiscono lo svolgimento secondo giustizia; le blande sanzioni, rispetto alla severità con cui erano irrogate in campo criminale in tale periodo storico, il richiamo ad essi solo in alcuni casi, ci allontanano dall'idea di considerare i Vangeli come fonti normative sul piano della effettività giuridica o di primaria importanza.

Non di meno, l'alternativa in relazione allo spirito che avrebbe animato la *Lex Dei*, cristiano o ebraico, non tiene in conto di una ulteriore possibilità, collegata sempre al mondo germanico, ossia quella ariana. L'arianesimo, non di meno, ha caratterizzato la cultura, il diritto dell'Occidente per secoli, basti pensare al dato noto che Costantino fu battezzato solo in punto di morte con rito ariano.

Nonostante il concilio di Nicea, infatti, è acquisito che questo credo, con le sue infinite flessioni, avesse continuato ad essere teorizzato e praticato nell'Occidente dai popoli di stirpe germanica, almeno sino a Clodoveo, risultando un fattore culturale e identitario, di diversificazione rispetto ai cristiani-romani[20], tanto è che in P. Tjäder 34[21], del 551 l'arianesimo è identificato come le *lex Gothorum*… *Ego Paulus, clericus ecclesie legis Gothorum sanctae Anastasiae*…

La letteratura sembra aver trascurato tali ipotesi, ma guardando al contenuto della *Lex Dei*, si è sopra ricordato come manchi ogni riferimento ai Van-

---

nes examinantur, prae …Si autem abesse partes in aliis locis contingat aut unam earum, praecipimus absentem in provincia in qua deget iusiurandum modo a nobis dicto sub gestis monumentorum apud iudicem provinciae aut apud locorum defensorem praebere. Illo videlicet generaliter observando, ut si quis litigantium absens aut praesens huiusmodi iusiurandum praebere noluerit, et hoc manifestetur iudici, per sententiam eius actor quidem casum actionis, reus autem condemnationem sustineat.

19 L'aggettivo *terribilis* è impiegato altrove (mi riferisco ai libri 47 e 48 del Digesto), evocando sempre gravi sanzioni morali o penali. La punizione si estrinseca, per lo più, sul piano morale, quale 'spaventoso' monito. Per tale visione cfr.: Bertolini 1886, p. 25; Wenger 1938, pp. 335-336; Nardi 1982, pp. 431-468; Luchetti 1996, pp. 555.

20 Sul punto Di Cintio 2019.

21 Il testo completo di P. Tjäder 34 è: [...] *supradicta loca ad se p*[.....*rius*[...]*c*[...] *nostrae sanctae Anastasiae possideri me* [....]: [...] *Ego Petrus, subdiaconus aclisie gotice sancte Anastasie, uic in solutum cessionis uenditiionisque et documentum padulis supra scriptorum cum omnibus ad se petinentibus, a me vel suprascriptis colliuertis uel conministris meis factum uobi, suprascripto Petro uiro reuerendo defensori, conparatori, ad omnia suprascripta relegi, consensi et suscribsi, et testes, ut suscriberent, pariter conrogauimus, et pretium centu octoginta solidos, id est centum uiginti per cautione an[tea] accepisse profitemur, et nunc de presenti alios sexaginta solidos percipimus.* [...] *Ego Paulus, clericus eclesie legis Gothorum sanctae Anastasie, huic documentum a nobis factum subscribsi* [...] *Ego Theudila, eclesie suprasscriptae legis Gothorum sancte Anastasie huic documento de padules suprasscriptas a nouis facttum suscrissi* [...].

geli, dunque alla figura di Cristo, pertanto, nulla si può affermare con riguardo all'ontologia di Gesù, alla base dell''eresia' ariana rispetto all'ortodossia cristiana.

3. Leggi germaniche e fonti religiose

Come visto, dunque, sono molteplici le similarità tra *Collatio Legum* e *Lex Romana Visigothorum*, che, a mio avviso, non sono frutto del caso. Sempre con riguardo al tema trattato, la letteratura passata ha rilevato diversi rinvii alle sacre scritture nelle leggi germaniche, in particolare Stobbe[22], a seguire Tamassia[23]. Gli studiosi individuano diverse similarità tra Editto di Rotari e leggi mosaiche. Così per Tamassia, nel caso del divieto di indossare vestiti dell'altro sesso in Coll 5.3.1.2, sarebbe presente in Roth., c. 31: *Walopaus est, qui se furtum vestimentum alium induerit, aut se caput latrocinandi animo aut faciem transfiguraveri*, raccordabile a Deut. 22.5: *Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste femminea*.

Il divieto imposto dal re longobardo, tuttavia, è generico e non ha natura morale, ma preventiva riguardo al furto.

Analogamente, si può affermare con riguardo alla supposta derivazione sacra di Rotari c. 328: *Si animales alienum animalem occiderit aut intrigaverit. Id est boves bovem, aut quilibet peculius, tunc dominus qui animalem suum intrigatum invenerit, aut forsan iam maricidum aut minuatum, iubemus ut consignet ipsum intrigatum illi, ciuius animales eum intrigavit, ut similem qualis in illa diae fuit, quando fragiatus est, recipiat ab ipso cuius animales hoc fecit,* da Exod 21,35*: si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortuus fuerit, vendent bovem vivum, et divident pretium, cadaver autem mortui inter se disperdent.* 36. *Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset ab heri et nudiustertius, et non custodivit eum dominus suus, reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet*. Anche in questo caso, il ferimento o l'uccisione di animali altrui è simile alle norme codificate note, basti pensare alle XII tavole o alla *Lex Aquilia*, pertanto non mi sembra convincente la lettura nel senso di una derivazione diretta dalla tradizione ebraica.

Diversamente, possono essere rintracciate significative connessioni tra precetti ebraici e *Lex Baiuwariorum*[24], la cui datazione è incerta, ma è ascritta al periodo della dominazione franca nella regione bavara. In linea con gli altri *corpora* germanici, anche questo trascrive norme che si erano stratificate nel tempo, sia di origine consuetudinaria sia di origine romana, pertanto, ciò im-

[22] Stobbe 1868, pp. 207 ss.

[23] Tamassia 1889, ora 1967, pp. 213 ss.

[24] È l'editore della legge, Merkel 1860, pp. 183-495, che evidenzia i richiami della *Lex* alle Sacre Scritture in modo puntuale.

plica che le varie disposizioni possono essere collocate all'interno di una cronologia antecedente alla legge.

Ai fini della presente indagine, a mio avviso, si può prestare particolare attenzione al prologo, dal titolo, *De legibus*, che reca:

> *Moyses gentis Hebreae primus omnium divinas leges sacris litteris explicavit. Foroneus rex Graecis primus leges iudiciaque constituit. Mercurius Trimegistus primus leges Aegyptiis tradidit. Solon primus leges Atheniensibus dedit. Ligurgus primus Lacedemoniis iura ex Apollinis auctoritate confinxit. Numa Pompilius, qui Romulo successit in regno, primus leges Romanis edidit. Deinde cum populus seditiosos magistratus ferre non possit, decem viros legibus scribendis congregavit, qui leges ex libris Salomonis in Latinum sermonem transaltas XII tabulis exposuerunt. Fuerunt autem hii: Appius Claudius Genutius Veterius Iulius Manilius Sulpitius Sectius Curatius Romelius Postumius; is decemviri legum conscribendarum electi sunt. Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtrectatorum metu. Deinde Caesars coepit id facere, sed ante interfectus est. Paulatim autem antiquae leges vetustate atque incuria exoluerunt; quarum etsi nullus iam usus est, notitia tamen necessaria videtur. Leges novae a Constantino a coeperunt Caesare et reliquis succedentibus erantque permixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor augustus ad similitudinem Gregorianim et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum vocavit…*

Il prologo ricalca le *Etymologiae* di Isidoro[25], e inizia con una trattazione generale del concetto di *lex*, e delinea, attraverso una sintesi diacronica, tappe normative ritenute fondamentali. Tale contesto, proprio per come è concepito, può essere ritenuto un modello per la comprensione del sistema delle fonti di tali ordinamenti antichi di stampo germanico. La *lex* è definita in senso meramente formale, lessicale, come una *constitutio scripta*. Ebbene, proprio in apertura come sistema normativo scritto, più antico e risalente, sono collocate le leggi mosaiche; la legislazione romana è identificata con le XII tavole, menzionata a seguire, non solo dell'ordinamento ebraico, ma anche greco e greco-egizio e non si tratta di una successione solo temporale. L'ordinamento ebraico appare preminente, infatti, anche dal punto di vista giuridico: subito

[25] *Etym.* 5,1.

dopo essere stata introdotte, le leggi decenvirali sono illustrate anche sotto il profilo della loro nascita all'interno di Roma, che, secondo il legislatore franco, rappresenterebbero una mera traduzione delle leggi Salomoniche.

La legge dei Bavari riveste carattere statutario, fondamentale, applicata su base territoriale; ma ciò che appare particolarmente significativo è che il prologo segue la medesima *ratio* anche della *Collatio Legum*, oltre che di Isidoro, ove la legge mosaica appare preminente: non solo, come visto in Coll 7,1,1, e Coll 5,3, risulta essere la prima in ordine temporale, e per importanza, tanto che la legge fondamentale dei romani deriva da essa, *rectius* risulta una mera trasposizione della legge di Salomone, *ex libris Salomonis in Latinum sermonem translatas.* In tal modo, le norme fondamentali dell'ordinamento romano risultano una mera traduzione di quelle salomoniche. Proprio in tale punto si riscontra una differenza con le *Etymologiae,* in cui è presente il nome Solone e non Salomone. Ciò potrebbe essere frutto di una svista dell'estensore bavaro, ma potrebbe essere anche una sostituzione voluta e finalizzata a un'impronta religiosa evidente anche in tale punto della *Lex*.

Volterra, come visto[26], proprio a proposito delle *Etymologiae* esprime la sua perplessità per la mancanza di riferimento all'opera di Giustiniano, che, a mio avviso[27], si spiega proprio come frutto di una precisa *ratio* ideologica visigota, e romano-visigota, ricalcata dal legislatore franco, in giustapposizione, se non in contrasto, con il mondo imperiale squisitamente romano.

Prima di addurre ulteriori riflessioni generali circa la dialettica diritto ebraico e diritto romano all'interno della *Lex Baiuwariorum*, si possono esaminare le singole disposizioni e verificare come molte di esse assumano precetti ebraici. Si vedano, così,

> *Lex Bai.* 2,22,1: *Si a quis contra caput alterius falsa suggesserit vel pro quacumque invidia de iniusta accusatione commoverit, ipse poenam vel damnum, quod alteri intulit, excipiat. Neminem damnes, antequam inquires veritatem*.

La norma sanziona la calunnia, reato che subisce una dilatazione ad opera di Costantino[28], ma contiene dei rinvii alla Prima Lettera ai Tessalonicesi (5, 21) di San Paolo: *Omnia autem e probate, quod bonum est tenete*. Ancora si presti attenzione a:

---

[26] cfr. *retro*, nt. 2.

[27] In proposito rinvio a Di Cintio 2013; Ead. 2016; Ead. 2021.

[28] È noto l'*Edictum de accusationibus*, Giglio 2009; Id. 2017, pp. 9-10 e p. 178.

> *Lex Bai.* 2,13: *De peregrinis transeuntibus viam. Nemo enim ausus sit inquietare vel nocere peregrinis; quia alii propter Deum, alii propter necessitatem discurrunt, tamen una pax omnibus necessaria est. Si autem aliquis tam presumptiosus fuerit et peregrinob nocere voluerit et fecerit, aut dispoliaverit vel lederit vel plagaverit* [*aut ipsum ligaverit*] *vel vendiderit aut occiderit, et exinde probatus fuerit,* 116 *solidos in fisco cogatur exsolvered; et peregrino, si viventem reliquid, omnia iniuria, quod fecit ei, vel quod tulit dupliciter conponat, sicut solet unum de infra provincia conponere e. Si autem eum occiderit,* 100 *solidos auro adpretiatos cogatur exsolvere; si parentes desunt, fiscus accipiat, et pro delicto hoc pauperibus tribuat, ut possetis et Dominum propitium habere, qui dixit : 'Peregrinum et advenam non contristabis'*; *de suis rebus, si dux illi concesserit aliquid habere, conponat cum* 80 *solidos.*

La norma, che protegge i peregrini che viaggiavano per ragioni pacifiche, cita direttamente un passaggio dell'Esodo: *Advenam non contristabis neque adfliges eum, advenæ enim et ipsi fuistis in terra Ægipti*.

Nella seguente disposizione si prescrive il perdono, citando il Vangelo di Matteo, una fonte cristiana, non ebraica, così

> *Lex Bai.* 1,7,20: *Nulla sit culpa tam gravis, ut vita non concedatur propter timorem Dei et reverentiam sanctorum, quia Dominus dixit: Qui dimiserit, dimittetur ei qui non dimiserit, nec ei dimittitur* è collegato a Matth. 6,14,5 a tutti noto.

> *Lex Bai.* 1,13,80: *Servi autem ecclesiae secundum possessionem suam reddant tributa. Operas vero 3 dies in ebdomada in dominico operent, vero sibi faciant. Si vero dominus eius dederit eis boves aut alias res, quod habet, tantum serviant, quantum eis per possibilitatem inpositum fuerit; tamen iniuste neminem obpremas*.

Collegato a passaggio dell'Esodo già visto poc'anzi: *Nolite iniuste opprimere peregrinum nec viduam nec orphanum nec pauperem…*

> *Lex Bai.* 2,3,1,5: *Et hoc vetandum est in die dominico, et si quis in itinere positus cum carra vel cum "nave", pauset die dominico usque in secunda feria. Et si noluerit custodire praeceptum Domini, quia Dominus dixit: Nullum opus servile facias in die sancto, neque tu, neque servus tuus, neque ancilla tua, neque bos tuus, neque asinus tuus, neque ulla subiectorum tuorum ; et qui hoc in*

> *itinere vel ubicumque observare neglexerit, cum 12 solidis condamnetur; et si frequens hoc fecerit, superiora sententi subiaceat*.

Il passaggio è estrapolato e parafrasato dalla *vulgata* di *Exod* 20,10:

> *Non facias omne opus in eo tu et filius tuus et filia tua, servus tuus et ancilla tua, iumentum tuum et advena qui est intra portas tuas; iuncta Deuter nomii lege V, 14. Nec defuisse tamen versionem, qua non omnia, sed servilia tantum opera interdicta tradantur esse, ex loco apud Sabatier Bibl. Sacr. Vers. Antiq. I.175 laudato coniici potest unde fortasse Bavarici iuris lectio ambigua effecta est.*

Si consideri, infine:

> *Lex Bai*. 2,31,50: *Quia talis causa vetenda est, que Deum ad iracundiam provocat, et exinde flagellamur in frugibus et penuria patimur, n Et hoc vetandum est in die dominico; et si quis in itinere positus cum carra vel cum nave, pauset die dominico usque in secunda feria. Et si noluerit custodire preceptum Domini, quia Dominus dixit: Nullum opus servile facias in die sancto, neque tu neque servus tuus neque ancilla tua neque bos tuus neque asinus tuus neque ullar subiectorum tuorum: et qui hoc in itinere vel ubicumque observare neglexerit, cum 12 solidis condamnetur. Et si frequens hoc fecerit, superiora sententia subiaceat*.

Nella legge, il precetto religioso è incorporato direttamente nel dispositivo: *quia Dominus dixit…* La legge dei Bavari, datata tra il VII e l'VIII secolo, racchiude una tradizione precedente, ed anche un metodo redazionale non certo nuovo, ma basato sulle leggi gote e germaniche del V-VI secoli[29]. Per tale via, allora, anche la *Collatio Legum* avrebbe rappresentato un modello, uno strumento con cui operare la redazione della legge; in tal modo come in questa la legge romana deriva, essendone inferiore, da quella mosaica, e i precetti di diritto allora vigente trovano il loro fondamento nel diritto sacro.

4. La tradizione della *Lex Dei* e la *scientia iuris*

La *Lex Dei*, allora, contiene un confronto analitico tra leggi mosaiche e romane, secondo uno schema organizzativo che si ritrova nel Breviario di Alarico indicativo dell'ambiente culturale in cui sarebbe stata concepita l'opera. Per quanto concerne più da vicino il contenuto e se si vuole l'ideologia espli-

[29] Merkel 1860.

cita nella opera di comparazione, ossia la preminenza dei precetti mosaici rispetto a quelli romani, essi trovano uno pieno svolgimento all'interno della *Lex Baiuwariorum*, oltre che nelle *Etymologiae*. Nel prologo, infatti, è attestata proprio la preminenza cronologica e giuridica delle leggi ebraiche: la legge mosaica è la più antica legge scritta e la legge decenvirale è una traduzione latina delle salomoniche.

Altresì, unitamente a tale considerazione, si deve notare che le disposizioni della legge dei Bavari contengono richiami delle norme veterotestamentarie, espliciti quanto specifici È probabile che i redattori del *corpus* normativo si fossero serviti di un materiale già in uso, una sorta di prontuario da cui attingere. Del resto nella stessa legge si ricorda come '*Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum …*', ossia ci si sia serviti di altre opere, i codici precedenti, che, in ultima analisi, avrebbero funto da prontuario per la redazione del Teodosiano. Inoltre, è noto che si dai tempi del Principato fossero diffuse raccolte o schemi normativi che coadiuvassero in generale gli operatori del diritto.

Ebbene, proprio la comparazione assimilante della *Lex Dei* avrebbe potuto fungere da schema operativo, da prontuario per la redazione di norme romane ed ebraiche. Saremmo di fronte al frutto di uno di quei lavori preparatori di cui gli studiosi da sempre presuppongono per giustificare la redazione di *corpora* normativi in tempi relativamente brevi, come nel caso del *Codex Theodosianus*, l'*Interpretatio Visigothorum*, e lo stesso *Corpus Iuris Civilis*.

In altri termini, non avrebbe vissuto di vita propria ma, scritta in ambiente visigoto, avrebbe funto da materiale per le legislazioni che da essa derivano in modo più o meno diretto. Per di più, a mio avviso, la *Collatio* avrebbe costituito proprio da vademecum anche per la *Lex Baiuwariorum*. Ulteriori riflessioni circa la legge sembrano condurre verso la medesima direzione; così sempre nel prologo è tracciato anche l'iter che avrebbe condotto alla nascita del *liber bavaricus*, *Theodericus rex Francorum, cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant. Ipso autem dictante iussit conscribereb legem Francorum et Alamannorum et Baioariorum et unicuique genti, quae in eius potestatem erant, secundum consuetudinem suam, addidit quae addenda erant, et inprovisas et inconposita resecavit; et quae erant secundum consuetudinem paganorum, mutavit secundum legem christianorum. Et quicquid Theodericus rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post haec Hildebertus rexe inchoavit, sed Lotharius rex i perfecit. Haec omnia Dagobertus rex gloriosissimus per viros illustres Claudio, Chadoindo, Magno et Agilulfo renovavit, et omnia vetera legum in melius transtulit, et unicuique genti scriptam tradidit, quae usque hodie perseverant*.

La legge, dunque, mette per iscritto le consuetudini nel regno di Teoderico re franco, molto simile alla *Lex Visigothorum* e ad altre leggi germaniche.

Una dissonanza rispetto a tale costituzione potrebbe essere ravvisata nella giurisprudenza presente nella *Collatio* e assente, nella medesima forma, nelle leggi barbariche; ma come visto dalla legge delle Citazioni nei processi erano citati e recitati i pareri dei giuristi e stando al tenore della *Oratio* essi dovevano essere menzionati in modo esatto[30]; dunque è probabile che tale opera svolgesse anche la funzione di *vademecum* per i processi.

Inoltre, nelle legislazioni germaniche, in particolare nell'*Interpretatio*[31] alariciana, pur non citato in modo esplicito, il sapere giurisprudenziale è ben presente.

Verso tale direzione mi sembra porsi anche una riflessione di Savigny[32] circa l'unica citazione della *Lex Dei* nei secoli, nel noto *De Divortio Lotharii et Tetbergae* 12: *Aut in punitione illius legaliter puniatur, sicut in primo libro legis Romanae capitulo sexto de stupratoribus, et in capitulo septimo de incestis et turpibus nuptiis praecipitur.* La *Collatio* tratta del delitto contro natura, *Tit. V, De stupratoribus, e dell'incesto, Tit. VI, de Incestis Nuptiis. Hincmar. I: Et scriptum est in libro Levitici: Qui dormierit cum masculo coitu femineo … morte moriantur. Unde et leges Romanae decernunt in capitulis de stupratoribus, quod legens quisque inveniet.* Lo studioso nota come *Hincmarus* citi i due titoli *De stupratoribus* e *De incestis et turpibus nuptiis*, come capitoli contigui, 6 e 7 di una *Lex Romana*, che, pur avendo errato nella citazione che corretta sarebbe stata 5 e 6, si riferisca inequivocabilmente alla *Collatio*, unica a recare i due titoli riportati invece in modo esatto dal vescovo. L'opera è denominata, tuttavia, *Lex Romana*; orbene nell'alto Medioevo, l'espressione *Lex Romana* indicava l'*Interpretatio* o l'intero Breviario di Alarico[33], e, proprio su tale presupposto Savigny[34] afferma che: «Trovando la *Collatio* nel principio del Breviario, prese [Incmaro] il tutto per una raccolta di diritto romano di cui la *Collatio* facesse il primo libro. Questa congettura non può mettersi in dubbio, poiché già Incmaro aveva citato il primo di questi capitoli della *Lex Romana*, ravvicinandolo a un luogo del terzo libro di Mosè; ora, nella *Collatio*, questo luogo di Mosè apre precisamente il titolo citato da Incmaro. Così pure Incmaro pone al sesto libro del Codice Teodosiano un luogo, che, nei nostri ms. e nelle nostre edizioni, trovasi al quarto libro. Difatti, il suo manoscritto contenente la *Collatio*, dipoi un'altra opera, come le Novelle di Giuliano, dipoi ancora il Codice Teodosiano, prendeva quella per il primo libro, e l'altra opera per il

[30] Cfr. Di Cintio 2021.

[31] Cfr. Di Cintio 2013.

[32] Savigny 1844, pp. 175-176.

[33] Per tale punto cfr. di Cintio 2013 e *supra* nt. 2

[34] Savigny 1884, p. 176.

libro secondo della *Lex Romana*».

Non mancano nuove teorie che ruotano attorno alla ricezione dei passaggi visti nel *Divortium*, in particolare quella di Frakes[35], per il quale il testo sarebbe comprovante una datazione dell'opera in epoca molto tarda, coincidente almeno con quella di Incmaro[36].

Rispetto a tali posizioni, invero, mi sembra da accogliere pienamente la teoria di Savigny, secondo il quale il fatto che la *Lex Dei* sia citata una sola volta in modo autonomo nei secoli con una denominazione che appartiene a una legge statutaria come il Breviario, che ha caratterizzato per secoli l'uso del diritto romano in occidente, può comprovarne due fattori: in primo luogo che non si trattava di un opera solo abbozzata, in secondo luogo, al contempo, che essa non avrebbe rivestito un valore autonomo. Per lo studioso tedesco l'assimilazione sarebbe stata solo formale, nel senso che il testo della *Collatio* avrebbe circolato unitamente a quello del Breviario. A mio avviso, altresì, la *Lex Dei* sarebbe stata impiegata alla stregua di un formulario o codice privato per l'uso del diritto romano-cristiano, di gran lunga risalente rispetto al *Divortium*.

Professore di Storia del Diritto Romano e Fondamenti di Diritto Europeo
Università degli Studi di Salerno
l.dicintio@unisa.it

[35] Frakes 2011.

[36] Per tale ipotesi, cfr. Hyamson 1913, che evidenzia un'altra assimilazione tra *Coll* 4,1,1 e lo *Speculum quod fertur Sancti Augustini* (anche detto *Liber de Scripturis*), del 427 *Coll* 4,1,1: *Quicunque moechatus fuerit mulierem proximi sui, mortem moriatur qui moechatus fuerit et quae moechata fuerit*. Ps.-Aug., *Liber de Scripturis, ad Lev*. 20, 10: *Homo quicumque moechatus fuerit et quae moechata fuerit.* La teoria, però, presenta un aspetto che può essere oggetto di riflessione, essa, infatti, postula che *moechia* appartenga al lessico tardo medievale. Pur ammettendo ciò, tale dato non prova in modo inequivocabile la derivazione di un testo dall'altro, in quanto entrambi avrebbero potuto attingere da un'unica fonte a noi non conosciuta. Oltretutto, '*moechia*' si trova già in Tertulliano, ampiamente usato nel *De pudicitia*, ove il riferimento è presente per circa settantacinque volte, sia come sostantivo, sia nella forma verbale.

Abstract

La *Lex Dei* avrebbe funto da strumento di lavoro, sarebbe stata stesa nello stesso contesto e nello stesso periodo della *Lex Romana Visigothorum*, inizi del VI secolo, alla luce delle loro similarità e dell'assenza di citazioni del Digesto. Essa sarebbe stata impiegata sia per la *recitatio* nei giudizi, sulla falsariga dell'*Oratio Valentiniani*, sia per la redazione di leggi in cui il materiale giurisprudenziale, e non, confluiva privo di precisi riferimenti, in quanto assorbito nel valore legale della norma.

Parole Chiave: *Collatio Mosaicarum et Romanarum Legum*, Visigoti, *Lex Baiuwariorum*

The *Lex Dei* would have acted as a working tool, it would have been drafted in the same context and in the same period as the *Lex Romana Visigothorum*, early 6th century, in light of their similarities and the absence of citations from the Digest. It would have been used both for the *recitatio* in judgements, along the lines of the *Oratio Valentiniani*, and for the drafting of laws in which the jurisprudential and non-jurisprudential material converged without precise references, as it was absorbed into the legal value of the norm.

Key Words: *Collatio Mosaicarum et Romanarum Legum*; Visigoths; *Lex Baiuwariorum*

Riferimenti Bibliografici

Bertolini 1886, Bertolini C., *Il giuramento nel diritto privato romano*, Roma

Cannata 1962, Cannata C.A., *I rinvii al 'ius' nella 'interpretatio' al Codice Teodosiano*, in «SDHI», XXVII, pp. 292-315

De Visscher 1931, De Visscher F., *Le Digeste, couronnement de la politique des Empereurs vis à vis des Prudents*, in *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette*, Milano 1931, pp. 20-58

Di Cintio 2013, Di Cintio L., *L'Interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus. Il libro IX*, Milano

Di Cintio 2016, Di Cintio L., *Nuove ricerche sull'Intepretatio Visigothorum al Codex Theodosianus. I libri I e II*, Milano

Di Cintio 2019, Di Cintio L., *Ordine e Ordinamento*, Milano

Di Cintio 2020, Di Cintio L., *Lex Dei e leggi romano-barbariche*, in F. Lucrezi, *Studi sulla Collatio*, Torino 2020, pp. 113-130

Di Cintio 2021, Di Cintio L., *Lex regit omnem civitatis ordinem, Valentiniano, Interpretatio e Lex Visigothorum 1.1.3*, «IAH» 2021, pp. 59 ss.

Ferrari dalle Spade 1915, Ferrari dalle Spade G., *Osservazioni sulla trasmissione diplomatica del Codice Teodosiano e della Interpretatio visigotica*, Padova

Frakes 2011, Frakes R.M., *Compiling the 'Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum' in Late Antiquity*, Oxford

Giglio 2009, Giglio S., *Il problema dell'iniziativa nella «cognitio» criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, Torino

Giglio 2017, Giglio S., *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino

Hyamson 1913, Hyamson M., *Mosaicarum Et Romanarum Legum Collatio*, I, Oxford

Liebs 2003, Liebs D., *Überlieferung und Entstehung des Breviarium Alaricianum*, in «AARC», XVI, pp. 653 ss.

Luchetti 1996, Luchetti G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, pp. 555 ss.

Merkel 1860, Merkel J., *Lex Baiuwariorum*, Hannover

Nardi 1982, Nardi E., *Scritture "terribili"*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo* 2, Milano, pp. 434 ss.

Pugliese 1995, Pugliese G., *A suggestion on the Collatio*, in «Israel Law Review», XXIX, p.161

Purpura 1999, Purpura G., *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, pp. 140 ss.

Purpura 2010, Purpura G., *La compilazione del Codice Teodosiano e la Lex Digna*, in *Studi A. Metro,* V, Milano, pp. 163-169

Rabello 1966, Rabello A.M., *Alcune note sulla 'Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum' e sul suo luogo d'origine*, in *Scritti Bedarida*, Firenze, pp. 177 ss.

Rabello 1967, Rabello A.M., *Sull'ebraicità dell'autore della "Collatio Legum Mosaicaum et Romanarum"*, in «Rassegna Mensile D'Israel», XXXIII, pp. 339 ss.

Rabello 2002, Rabello A.M.*, La datazione della "Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum" e il problema di una sua seconda redazione o del suo uso nel corso del IV secolo*, in '*Humana Sapit'. Études d'Antiquité Tardive offertes à L. Cracco Ruggini*, Turnhout, pp. 411 ss.

Savigny 1884, von Savigny F.C., *Storia del diritto romano nel Medio Evo: 1.2*, Firenze

Schule 1922, Schule F., *Die Lehre vom erzwungen Rechtshäft im antiken römsichen Recht*, in «ZSS», XLIII, p. 208

Stobbe 1868, Stobbe J.O., *Storia delle origini delle fonti di diritto germanico* 1, trad. it. cur. E. Bollati), Firenze

Tamassia 1889, Tamassia N., *Le fonti dell'editto di Rotari*, ora in *Scritti di Storia Giuridica*, II, Padova

Vacca 2012, Vacca L., *Interpretazione e 'scientia iuris'. Problemi storici e attuali*, in *La fabbrica delle interpretazioni. Atti del settimo convegno della Facoltà di Giurisprudenza Bicocca (Milano, 19-20 novembre 2009)*, Milano 2012, pp. 661-679

Volterra 1930, Volterra E., *Collatio legum mosaicarum et romanarum*. Raffronto fra le leggi di Mosè e romane, in «Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche», 1930, rist. Napoli 1999

Volterra 1983, Volterra E., *Sulla Legge delle Citazioni*, in «Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, serie ottava», XXVIII, pp. 214-215

Kipp 1919, Kipp T., *Geschichte der Quellen des Römisches Recht*, Leipzig

Wieacker 1935, Wieacker F., *Lateinische Kommentare zum 'Codex Theodosianus'*, in *Symbolae Friburgenses Lenel*, Leipzig, pp. 259-356

Wieacker 1963, Wieacker F., *Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des weströmischen Reich*, in «IRMAE», I, pp. 286-349

Wenger 1938, Wenger L., *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. it. a cura di R. Orestano, Milano